

REGOLAMENTO (CE) N. 1295/98 DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 1998
relativo al congelamento dei capitali detenuti all'estero dai Governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 73 G e 228 A,

vista la posizione comune 98/326/PESC del 7 maggio 1998 definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa al congelamento dei capitali detenuti all'estero dai governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Serbia (¹),

vista la proposta della Commissione,

considerando che la suddetta posizione comune prevede il congelamento dei capitali detenuti all'estero dai Governi della Repubblica federale di Jugoslavia e/o della Repubblica di Serbia;

considerando che questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando quindi che, quando detta misura riguarda il territorio della Comunità, la sua applicazione richiede una normativa comunitaria, in particolare per evitare distorsioni di concorrenza; che, ai fini del presente regolamento, si considera che il territorio suddetto sia costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi previste;

considerando che si dovrebbe contrastare l'elusione del presente regolamento, in particolare da parte di entità possedute dai Governi in questione, mediante un adeguato sistema di informazione, prendendo altresì in esame, se del caso, appropriate misure correttive, fra cui una normativa comunitaria supplementare;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a far rispettare il presente regolamento;

considerando che la Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente delle misure prese in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento,

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1) «governo della Repubblica federale di Jugoslavia»: il governo della Repubblica federale di Jugoslavia, comprese la pubblica amministrazione e le agenzie a livello federale;
- 2) «governo della Repubblica di Serbia»: il governo della Repubblica di Serbia, comprese la pubblica amministrazione e le agenzie a livello del governo centrale nella Repubblica di Serbia;
- 3) «capitali»: capitali di qualsiasi tipo, inclusi interessi, dividendi o altri importi maturati su detti capitali o da essi provenienti;
- 4) «congelamento dei capitali»: divieto di modificare il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione.

Articolo 2

Fatto salvo quanto consentito dall'articolo 3:

- 1) Tutti i capitali detenuti al di fuori del territorio della Repubblica federale di Jugoslavia e appartenenti al governo della Repubblica federale di Jugoslavia e/o al governo della Repubblica di Serbia sono congelati.
- 2) Nessun capitale è messo, direttamente o indirettamente, a disposizione di uno o di entrambi questi Governi né essi possono beneficiarne.

Articolo 3

L'articolo 2 non si applica ai capitali utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi:

- a) il pagamento delle spese correnti, compresi gli stipendi del personale locale, delle ambasciate, dei consolati o delle missioni diplomatiche del governo della Repubblica federale di Jugoslavia e/o del Governo della Repubblica di Serbia nella Comunità;
- b) il trasferimento di versamenti della previdenza sociale o delle pensioni o di altri versamenti destinati alla tutela di diritti nel campo della sicurezza sociale dalla Comunità a persone fisiche residenti nella Repubblica federale di Jugoslavia;

(¹) GU L 143 del 14. 5. 1998, pag. 1.